

CAPITOLATO SPECIALE

D'APPALTO

DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

Nel contratto e nel presente documento sono riportati e ricorrono con frequenza alcuni termini il cui significato viene definito come segue:

- a) "Committente" è SICREA S.p.A..
- b) "Impresa" è la società o l'impresa appaltatrice della Committente, responsabile, a norma di contratto, della esecuzione delle opere.
- c) "Direzione delle opere" o "Direttore Tecnico di Cantiere DTC" è l'organo tecnico che, nei rapporti con l'Impresa, rappresenta la Committente, oppure la società designata dalla Committente per rappresentarla nei rapporti con l'Impresa.
- d) "Caposquadra" dell'Impresa è la persona che a nome e per conto dell'Impresa, è responsabile della esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle norme in materia antinfortunistica, previdenziale ed assicurativa da parte dell'Impresa.
- e) "Opere" o "Lavori" si intendono le opere o i lavori definitivi nonché quelli provvisori necessari per la esecuzione dei predetti.
- f) "Opere o lavori provvisori" si intendono tutte le opere o lavori provvisori necessari o richiesti per la esecuzione o manutenzione delle opere o lavori a contratto.
- g) "Contratto" significa il testo del contratto, il presente Capitolato Speciale d'Appalto, eventuali condizioni particolari, altri documenti citati nel testo dell'ordine, le specifiche tecniche generali e particolari inclusi i disegni, l'elenco prezzi, i criteri di valutazione e misurazione, la distinta delle quantità, il programma generale lavori (se allegato al Contratto) e le norme antinfortunistiche.
- h) "Prezzo contrattuale" è l'importo dei lavori indicato nel contratto e soggetto alle eventuali variazioni in quanto e nella misura prevista dal contratto stesso.
- i) "Mezzi d'opera" sono i macchinari, gli equipaggiamenti, le attrezzature necessarie per l'esecuzione e la manutenzione delle opere, esclusi i materiali.
- j) "Materiali" sono tutti quei materiali di lavorazione, trasformazione, posa in opera e di apporto, nonché i materiali d'uso necessari per la esecuzione delle opere.
- k) "Sito" significa il luogo su cui le opere permanenti o provvisori, indicate in contratto, devono essere eseguite, nonché ogni altra porzione di terreno od area, messa a disposizione od indicata dalla Committente allo scopo di costituire area di lavoro o con altri specifici scopi indicati in contratto.
- l) "Approvato" significa che ha ricevuto l'approvazione scritta di quanto convenuto verbalmente.
- m) Il termine "prezzo" (o "prezzi") deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri ed incidenze relative.

CAPITOLO I CONDIZIONI GENERALI	6
ART. 1 Esame delle caratteristiche dei lavori	6
ART. 2 Presa visione dei luoghi	6
ART. 3 Possibilità reperimento personale	6
ART. 4 Documentazione da fornire relativa al personale dipendente	6
ART. 5 Formazione del sito	6
ART. 6 Magazzini, officine, ecc. dell'Impresa	7
ART. 7 Formazione di piste ed aree di manovra	7
ART. 8 Oneri specifici dell'Impresa	7
ART. 9 Disposizioni della direzione delle opere	7
ART. 10 Programmi	8
ART. 11 Programma di cantiere	8
ART. 12 Programma di dettaglio	8
ART. 13 Direzione tecnica dell'Impresa	8
ART. 14 Personale dell'Impresa	9
ART. 15 Alloggi, mense, trasporti	9
ART. 16 Rapportini consistenza personale e dei mezzi d'opera	9
ART. 17 Responsabilità della Impresa per il comportamento del proprio personale	9
ART. 18 Rilievi, tracciamenti, misurazioni, conservazione capisaldi	10
ART. 19 Perforazioni e scavi esplorativi	10
ART. 20 Riparazione di danni prodotti dall'Impresa	10
ART. 21 Guardiania e illuminazione	10
ART. 22 Lavoro festivo, straordinario e notturno	10
ART. 23 Reperti archeologici	10
ART. 24 Reperimento armi, esplosivi o residuati bellici	11
ART. 25 Riservatezza	11
ART. 26 Pulizia del sito	11
ART. 27 Manutenzione e conservazione delle opere	11
ART. 28 Conservazione degli impianti	11
ART. 29 Lavori su più turni	12
ART. 30 Riserve di materiali a magazzino	12
ART. 31 Materiali forniti dalla Committente	12
ART. 32 Trasporti a discarica	12
ART. 33 Assicurazioni	13
ART. 34 Assicurazione all risks costruzione	13
ART. 35 Assicurazione responsabilità civile	13
ART. 36 Osservanza di leggi, regolamenti, ecc.	14
ART. 37 Brevetti o marchi e licenze relative	14
ART. 38 Interferenze con il traffico e con le proprietà limitrofe	14
ART. 39 Subappalto	14
ART. 40 Personale subappaltatori	15
ART. 41 Corrispettivo del Subappalto	15
ART. 42 Adempimenti relativi alla sicurezza	15
ART. 43 Documenti e definizioni	15
ART. 44 Mutua integrazione dei documenti contrattuali	15
ART. 45 Interpretazione e integrazione dei disegni allegati alla specifica	16
ART. 46 Direzione delle opere	16
ART. 47 Nomina del responsabile dei lavori in sito	16
ART. 48 Documenti contabili e amministrativi	16
ART. 49 Progettazione esecutiva	16
ART. 50 Progettazione esecutiva affidata all'Impresa	16
ART. 51 Cause di forza maggiore	17
ART. 52 Risoluzione per inadempienze dell'Impresa	17
ART. 53 Risoluzione per altre cause imputabili all'Impresa	18
ART. 54 Risoluzione del contratto da parte della Committente	18
ART. 55 Risoluzione antecedente alla consegna del sito	18
ART. 56 Risoluzione posteriore alla consegna del sito all'Impresa ma precedente all'inizio delle opere oggetto del contratto	19

ART. 57 Risoluzione durante l'esecuzione dei lavori	19
ART. 58 Obblighi dell'Impresa	19
ART. 59 Comportamento in caso di controversie	20
ART. 60 Esclusione dell'arbitrato	20
ART. 61 Foro competente	20
ART. 62 Tutela dei dati personali	20

CAPITOLO II PREZZI, MATERIALI, CONTROLLI, TEMPI 22

PREZZI 22

ART. 1 Prezzi contrattuali	22
ART. 2 Remuneratività dei prezzi contrattuali	22
ART. 3 Invariabilità dei prezzi contrattuali	22
ART. 4 Valutazione della onerosità delle opere da eseguire	22
ART. 5 Revisione dei prezzi	23
ART. 6 Parametri di revisione	23
ART. 7 Stati di avanzamento lavori e pagamenti	23
ART. 8 Trattenuta di garanzia	23
ART. 9 Danni e penali per ritardi	23
ART. 10 Pagamento pedaggi	24
ART. 11 Cessione di credito	24
ART. 12 Cauzione	24

MATERIALI 24

ART. 13 Qualità dei materiali, manufatti ed opere	24
ART. 14 Fornitura di campioni	24
ART. 15 Esecuzione di prove	24
ART. 16 Esecuzione di prove eccezionali	25
ART. 17 Non accettazione di materiali, manufatti e opere.	25
ART. 18 Materiali e manufatti con caratteristiche superiori a quelle contrattuali.	25
ART. 19 Uso esclusivo dei mezzi d'opera, impianti e materiali	25
ART. 20 Rimozione dei mezzi d'opera ed impianti provvisori	25
ART. 21 Utilizzo degli impianti provvisori dell'Impresa da parte della Committente	26
ART. 22 Responsabilità dell'Impresa sui mezzi d'opera utilizzati	26

CONTROLLI 26

ART. 23 Ispezioni e controlli	26
ART. 24 Esame dei lavori prima del loro occultamento	26
ART. 25 Scopertura dei lavori per riporli in vista	26
ART. 26 Contabilità	27
ART. 27 Misurazione delle opere	27
ART. 28 Metodi di misurazione e di valutazione	27
ART. 29 Garanzie di progetto	27
ART. 30 Garanzia di costruzione e montaggio	28
ART. 31 Obblighi dell'Impresa durante il periodo di garanzia	28
ART. 32 Garanzie di legge	28
ART. 33 Prove e collaudi	29
ART. 34 Ricerche e indagini a carico dell'Impresa	29
ART. 35 Collaudo in corso d'opera	29
ART. 36 Collaudo opere e strutture metalliche	29
ART. 37 Prove a vuoto	29
ART. 38 Prove a carico	29
ART. 39 Collaudo provvisorio per impianti	30
ART. 40 Certificato di accettazione provvisoria	30
ART. 41 Intervento della Committente in caso di inadempienza dell'Impresa	30
ART. 42 Manutenzione e conservazione	31
ART. 43 Avviamento	31
ART. 44 Prove di prestazione (Performance tests)	31
ART. 45 Collaudo definitivo	31
ART. 46 Certificato di accettazione definitiva	31
ART. 47 Verbale di fine lavori	32

ART. 48 Verbale di fine lavori per fasi	32
TEMPI	32
ART. 49 Consegna del sito	32
ART. 50 Stato del sito alla consegna	32
ART. 51 Data di inizio dei lavori ai fini del programma contrattuale	32
ART. 52 Data fine lavori	32
ART. 53 Estensione della data fine lavori	33
ART. 54 Interruzione dei lavori	33
ART. 55 Interruzioni dei lavori imputabili all'Impresa	33
ART. 56 Provvedimenti della Committente per interruzioni dei lavori	34
ART. 57 Interruzioni totali dei lavori imputabili alla Committente	34
ART. 58 Lavoro notturno e festivo	35
ART. 59 Avanzamento percentuale dei lavori	35
ART. 60 Varianti in corso d'opera	35
ART. 61 Varianti in corso d'opera richieste dalla Committente.	35
ART. 62 Varianti in corso d'opera richieste dall'Impresa	36
ART. 63 Lavori aggiuntivi	36
ART. 64 Lavori in economia	36

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1

Esame delle caratteristiche dei lavori

L'Impresa dichiara di aver attentamente esaminato e di essere perfettamente al corrente di tutte le caratteristiche tecniche dei lavori, nonché di tutti i fattori, circostanze, evenienze contingenti e/o prevedibili che possono condizionare la esecuzione dei lavori con le modalità, i costi ed i programmi inseriti nel contratto.

ART. 2

Presa visione dei luoghi

L'Impresa dichiara di aver preso accurata e completa conoscenza dei luoghi destinati alla esecuzione dei lavori e di essere totalmente edotta di:

- caratteristiche locali ed ambientali;
- caratteristiche geologiche, idriche, morfologiche della zona destinata ai lavori;
- viabilità e accesso alla zona dei lavori;
- caratteristiche e possibilità ambientali con riferimento alla sistemazione logistica del personale dell'Impresa;
- possibilità di reperimento dei materiali, nonché di approvvigionamento di acqua, energia elettrica, aria compressa, gas e fluidi nelle quantità e con le caratteristiche necessarie.

ART. 3

Possibilità reperimento personale

L'Impresa ha l'onere di assicurarsi della possibilità di reperimento di personale, qualitativamente e quantitativamente adeguato e formato per la esecuzione dei lavori, delle prestazioni e delle forniture previste a contratto, nei tempi programmati.

ART. 4

Documentazione da fornire relativa al personale dipendente

L'Impresa deve fornire alla Committente tutta la documentazione necessaria al fine di dimostrare la regolarità amministrativa nella gestione del proprio personale per i dipendenti impiegati nell'opera e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché tutta la documentazione elencata e specificata nel contratto d'appalto. Tali documentazioni vanno prodotte prima dell'inizio dei lavori in cantiere.

ART. 5

Formazione del sito

L'Impresa, se contrattualmente previsto, dovrà procedere all'attrezzatura del sito con un adeguato numero di uffici attrezzati, allacciati alle reti idrica,

elettrica e telefonica locali e dotati dei necessari servizi igienico-sanitari collegati alle reti fognarie, ove esistenti, o ad impianti di smaltimento e raccolta provvisori realizzati a cura e spese dell'Impresa.

ART. 6 **Magazzini, officine, ecc. dell'Impresa**

L'Impresa, se contrattualmente previsto, provvederà alla realizzazione di un idoneo numero di depositi magazzini, silos, officine e laboratori con superfici ed attrezzature adeguate.

ART. 7 **Formazione di piste ed aree di manovra**

L'Impresa, se contrattualmente previsto, procederà alla formazione di piste, piazzali, aree di manovra provvisorie e loro manutenzione per consentire un agevole e sicuro transito ed impiego dei mezzi di trasporto e di sollevamento. Dette piste, piazzali ed aree di manovra, non saranno di uso esclusivo dell'Impresa ma, a giudizio della direzione delle opere, potranno essere utilizzati da altre imprese operanti nel sito.

ART. 8 **Oneri specifici dell'Impresa**

- a) L'Impresa dovrà, con adeguata cura e diligenza, eseguire le opere e provvedere alla manutenzione delle stesse; fornire tutta la manodopera, i materiali, i mezzi d'opera e quant'altro necessario per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere, siano esse di tipo provvisoria o permanente.
- b) L'Impresa avrà la piena responsabilità della adeguatezza e della sicurezza di tutte le operazioni dalla stessa eseguite nel sito e dei metodi costruttivi per la realizzazione sia di opere provvisorie che permanenti. L'Impresa sarà responsabile della progettazione delle eventuali opere provvisorie che si dovessero rendere necessarie, che dovrà affidare a progettisti forniti dei requisiti previsti dalle leggi vigenti.
- c) Nel caso in cui il contratto preveda che nello stesso sito, o in medesime aree del sito, i lavori richiedano la concomitante presenza di due o più appaltatori, ciascuno di essi non potrà richiedere variazioni sia al periodo contrattualmente previsto per l'esecuzione delle opere civili sia ai prezzi contrattuali per quanto segue:
 - condizionamenti ed ostacoli derivanti dalle operazioni degli altri appaltatori;
 - necessità di realizzare opere provvisorie tali da garantire la sicurezza e l'incolumità di tutto il personale operante nella zona.

Resta, in ogni caso, ferma l'esclusione di ogni responsabilità della Committente per avere ordinato, sulle basi contrattuali, a due o più appaltatori l'esecuzione di lavori concomitanti come sopra detto.

ART. 9 **Disposizioni della direzione delle opere**

L'Impresa dovrà eseguire le opere e curarne la manutenzione in stretta aderenza alle disposizioni del contratto e dovrà prontamente adeguarsi alle istruzioni, disposizioni e indicazioni della direzione delle opere su qualsiasi argomento concernente i lavori, anche se la specifica materia non è trattata in contratto.

ART. 10 **Programmi**

Il programma, sotto forma di grafici, disegni, tabelle o indicazioni di altro genere, fornisce il periodo temporale in cui gli obblighi dell'Impresa devono essere svolti.
Con riferimento alla programmazione, l'Impresa avrà gli obblighi riportati negli articoli successivi.

ART. 11 **Programma di cantiere**

Il programma generale lavori, contenuto e sottoscritto nei documenti contrattuali e/o concordato in cantiere con la Committente durante l'esecuzione delle opere, stabilisce il periodo contrattualmente previsto per l'attuazione di quanto forma l'oggetto del contratto stesso. Detto programma definirà il tempo totale di attuazione fissando eventuali tempi parziali per eventi intermedi, collegandoli temporalmente tra di loro nonché alla data di ultimazione, esecuzione prove, collaudo e consegna. Rientra tra gli obblighi dell'Impresa il rispetto sia dei tempi parziali, sia del tempo totale, indicati nel programma di contratto; è facoltà della Committente ordinare eventuali sospensioni e riprese dei lavori rimanendo vincolante il tempo lavori utile, misurato in giorni naturali e consecutivi, fissato in contratto.

ART. 12 **Programma di dettaglio**

Entro il periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data della firma del contratto, l'Impresa dovrà produrre e fornire alla Committente, in contraddittorio con quest'ultima, programmi di dettaglio relativi alle opere, su richiesta espressa di quest'ultima.

Detti programmi, che saranno discussi ed approvati dalla Committente, porranno in chiara evidenza i tempi esecutivi parziali, le successioni realizzative, la concomitanza della realizzazione delle singole attività in contratto, nonché le masse, le quantità messe in opera mensilmente e le corrispondenti quantità e caratteristiche delle attrezzature e del personale che saranno impegnati nella esecuzione dei lavori.

La Committente, in caso di lunghe e/o particolari opere o lavori, potrà individuare step intermedi con valenza di fine lavori parziali.

ART. 13 **Caposquadra dell'Impresa**

L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà nominare e comunicare per iscritto alla Committente il nominativo del proprio Caposquadra che assumerà, nei confronti della Committente, delle autorità e dei terzi, tutte le responsabilità che per legge e per regolamento competono all'Impresa.

Il Caposquadra dovrà essere in possesso dei requisiti necessari richiesti dalla legge, oltre che di adeguata capacità tecnica.

Al personale della Committente e al responsabile dei lavori in sito non possono essere attribuite le responsabilità di legge inerenti all'Impresa. L'Impresa dovrà inoltre nominare il proprio tecnico della sicurezza ed il proprio responsabile del sito e comunicare per iscritto tali nominativi alla Committente prima di iniziare i lavori.

Fermi restando gli obblighi che di fronte alla legge assumono le persone nominate dall'Impresa, quest'ultima resta pienamente responsabile dell'operato di dette persone nei confronti della Committente.

Qualora richiesto per iscritto dalla Committente, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del Caposquadra e/o di altri componenti la propria struttura organizzativa in sito.

ART. 14 Personale dell'Impresa

L'Impresa dovrà provvedere e impiegare in sito, per l'esecuzione, la manutenzione e la conservazione delle opere, personale (tecnici, operai specializzati, qualificati e comuni) esperto e formato per le singole rispettive mansioni e attività.

La direzione delle opere potrà richiedere l'immediato allontanamento e la sostituzione del personale dell'Impresa che per condotta, negligenza o inesperienza non fosse ritenuto adeguato alle specifiche funzioni.

ART. 15 Alloggi, mense, trasporti

Esclusi i casi in cui il contratto disponga diversamente, l'Impresa dovrà realizzare e fornire quanto necessario alla sistemazione logistica ed al trasporto del proprio personale.

Rientrano pertanto tra gli oneri dell'Impresa, riferiti al personale, la formazione e le prestazioni per alloggiamenti, mense, posti di ristoro, mezzi di trasporto, servizi igienici.

Nel caso in cui non sia diversamente previsto in contratto, l'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sistemazione logistica del proprio personale all'esterno del sito.

ART. 16 Rapportini consistenza personale e dei mezzi d'opera

L'Impresa, se contrattualmente previsto ed in aggiunta al giornale dei lavori, dovrà tenere, presso il cantiere, rapportini giornalieri indicanti le ore di lavoro effettuate dal proprio personale e dei mezzi d'opera operanti nel sito.

Tali rapportini dovranno precisare la consistenza del personale suddiviso per categorie e specializzazioni, nonché dei mezzi d'opera individuati per tipo e caratteristiche, indicando inoltre il lavoro o la attività in cui, di volta in volta, personale e mezzi d'opera vengono impegnati.

La Committente può chiedere ed ottenere, in qualsiasi momento, di visionare detti documenti, la cui mancanza costituisce prova contraria circa la sussistenza in cantiere di mezzi e persone poste a base d'eventuali richieste risarcitorie da parte dell'Impresa.

ART. 17 Responsabilità della Impresa per il comportamento del proprio personale

L'Impresa dovrà rispondere alla direzione delle opere del comportamento del proprio personale, nell'ambito del sito, per furti, danneggiamenti, lesioni, atteggiamenti perturbanti l'ordine e la disciplina del sito, anche al di fuori dell'orario di lavoro. L'Impresa inoltre non potrà consentire l'accesso al sito ad estranei ai lavori, senza la previa autorizzazione scritta del responsabile dei lavori in sito. La Committente potrà ordinare l'immediato allontanamento dal sito di lavoratori che si rendessero responsabili di gravi negligenze o di comportamenti gravemente lesivi della sicurezza.

ART. 18

Rilievi, tracciamenti, misurazioni, conservazione capisaldi

L'Impresa dovrà eseguire rilievi, tracciamenti, misurazioni, controlli e verifiche con impiego di suo personale ed attrezzature. L'Impresa dovrà curare la protezione, la custodia, la manutenzione e, se necessario, la ricostruzione dei capisaldi, definiti da topografo o altro personale allo scopo professionalmente abilitato.

ART. 19

Perforazioni e scavi esplorativi

L'Impresa, in caso di opere speciali previste contrattualmente, avrà l'onere di eseguire, su richiesta scritta della direzione delle opere, perforazioni e scavi esplorativi, da condurre nel corso dei lavori.

ART. 20

Riparazione di danni prodotti dall'Impresa

L'Impresa avrà l'onere di riparare i danni eventualmente prodotti dopo la consegna durante il trasporto e lo scarico del materiale da montare. Tali riparazioni comprenderanno la raddrizzatura di profilati, squadre, parapetti, corrimano, guardiacorpi e interventi simili. In caso di danni tali da non rendere possibile una riparazione che garantisca il completo ripristino dell'efficienza dell'elemento danneggiato, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione degli elementi inutilizzabili.

ART. 21

Guardiania e illuminazione

L'Impresa dovrà fornire, se contrattualmente previsto, un adeguato servizio di guardiania e sorveglianza, sia diurna che notturna, del sito, magazzini, depositi, uffici, installazioni ed opere di sua pertinenza.

Per l'intera area del sito dovrà, inoltre, se contrattualmente previsto, predisporre e realizzare un adeguato impianto di illuminazione con relativa liquidazione alla Committente di eventuali consumi, danni e costi di allacciamento

ART. 22

Lavoro festivo, straordinario e notturno

L'Impresa nei casi specifici previsti dall'articolo 59, Capitolo II del presente Capitolato, avrà l'onere della esecuzione delle opere in giorni festivi, orari straordinari, notturni, compresi gli oneri per illuminazione del sito e tutte le predisposizioni necessarie quando contrattualmente previsto.

ART. 23

Reperti archeologici

L'Impresa darà immediato avviso del ritrovamento negli scavi, nelle demolizioni o nelle zone di cantiere di reperti, di oggetti o frammenti di interesse storico, archeologico, scientifico alla direzione delle opere.

La Committente, ove necessario, e su richiesta scritta dell'Impresa, riconoscerà adeguate proroghe ai termini contrattuali che si rendessero necessarie come obiettiva conseguenza dei ritrovamenti in argomento senza

che l'Impresa possa chiedere danni o rivalse di altra natura in ordine agli eventuali fermi cantiere.

ART. 24

Reperimento armi, esplosivi o residuati bellici

Nel caso in cui, durante lo svolgimento dei lavori, vengano rinvenuti dal personale dell'Impresa armi, esplosivi o residuati bellici, l'Impresa dovrà darne immediato avviso al responsabile dei lavori in sito, facendo nel contempo sospendere il lavoro nella zona e affidando al proprio tecnico della sicurezza, la responsabilità dell'immediato allontanamento di tutto il personale sino all'intervento della autorità competente.

Quest'ultima sarà tempestivamente fatta intervenire dal responsabile dei lavori in sito e dalla direzione delle opere della Committente.

La direzione delle opere, come detto per il ritrovamento di reperti archeologici, riconoscerà proroghe al termine contrattuale, nel caso si rendessero necessarie senza che l'Impresa possa chiedere danni o rivalse di altra natura in ordine agli eventuali fermi cantiere.

ART. 25

Riservatezza

L'Impresa ed il suo personale ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza per quanto attiene la documentazione, sia tecnica sia di qualsiasi altro tipo, relativa al contratto, ai lavori, alle prestazioni e alle forniture che ne formano l'oggetto. Detta documentazione non potrà essere utilizzata dall'Impresa che per i fini esclusivi per i quali è stata prodotta, né potrà essere passata a terzi senza l'esplicita approvazione scritta della Committente.

ART. 26

Pulizia del sito

Se non diversamente previsto dal Contratto la pulizia del sito, con sgombero di macerie, detriti e residuati, dovrà essere eseguita secondo quanto previsto all' Atr. 32 del presente Capitolato.

ART. 27

Manutenzione e conservazione delle opere

Le opere che costituiscono l'oggetto del contratto dovranno essere conservate dall'Impresa la quale ne eseguirà inoltre la manutenzione sino alla data della accettazione definitiva da parte della Committente.

ART. 28

Conservazione degli impianti

Gli impianti, gli equipaggiamenti ed i componenti formanti l'oggetto del contratto dovranno essere conservati a cura e spese dell'Impresa, sino alla accettazione provvisoria, adottando tutti gli accorgimenti, predisposizioni ed interventi, prescritti dalle specifiche tecniche o da altri documenti contrattuali.

L'onere della conservazione, custodia e manutenzione delle opere non decadrà anche nel caso di utilizzo da parte della Committente, o di terzi dalla medesima autorizzati, in data antecedente la loro consegna.

La direzione delle opere si riserva il diritto di utilizzo o di autorizzare terzi all'utilizzo delle opere prima del loro collaudo e della loro accettazione.

L'Impresa non potrà opporsi a tali interventi della Committente, interventi che dovrà agevolare e favorire senza richiedere proroghe sul programma realizzativo o indennizzi.

ART. 29 **Lavori su più turni**

Rientrano tra gli oneri dell'Impresa quelli relativi a lavori espletati su più turni nelle 24 ore, nel caso in cui ciò sia richiesto dal contratto.

ART. 30 **Riserve di materiali a magazzino**

L'Impresa dovrà mantenere in sito un quantitativo di materiali sufficiente, nei vari tipi, ad assicurare la continuità dei lavori ed a soddisfare necessità non previste.

ART. 31 **Materiali forniti dalla Committente**

L'Impresa avrà i seguenti oneri, se non diversamente pattuito contrattualmente:

- a) il prelievo, con mezzi propri, dai depositi, il trasporto a piè d'opera e la custodia dei materiali forniti dalla Committente: nel caso che i materiali fossero consegnati su carro ferroviario o su autocarro, l'Impresa ha l'obbligo del prelievo dai mezzi, del trasporto a piè d'opera e/o a magazzino, della loro custodia e della successiva ripresa;
- b) le operazioni di apertura dei colli e degli imballaggi, avendo cura di classificare e conservare a disposizione della Committente, i materiali utilizzati per gli imballaggi, in apposite aree messe a disposizione della Committente;
- c) la verifica visiva, all'atto della presa in consegna dei materiali, del perfetto stato dell'imballaggio e/o lo stato del materiale non imballato. La verifica del perfetto stato del materiale imballato al momento dello sconfezionamento, assumendo, a partire da ciascun momento, le responsabilità di tutti i vizi e difetti constatati, e non tempestivamente denunciati, nel corso o alla fine dei lavori. Eventuali danni o mancanze all'atto della presa in consegna o allo sconfezionamento dovranno essere subito segnalati per iscritto alla direzione delle opere. Le verifiche di cui sopra saranno eseguite alla presenza di un rappresentante della direzione delle opere;
- d) la riconsegna ai magazzini della Committente dei materiali residuati alla fine dei lavori

ART. 32 **Trasporti a discarica**

L'Impresa identificata come produttrice del rifiuto, se non diversamente convenuto nel Contratto di subappalto, dovrà provvedere regolarmente al trasporto ed al conferimento dei rifiuti e dei detriti presso discariche/sole ecologiche controllate ed autorizzate per le categorie di rifiuto di competenza.

ART. 33

Assicurazioni

L'Impresa, ferme restando le sue responsabilità, deve stipulare e mantenere a sua cura e spese, per tutta la durata del contratto, le seguenti polizze assicurative, con adeguati massimali, con compagnie di assicurazioni di primaria importanza:

- contro gli infortuni per il proprio personale, a norma di legge;
- di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose di terzi, ivi compresa la Committente ed i suoi dipendenti. Tale assicurazione dovrà coprire anche l'incendio, i veicoli con o senza targa ed i mezzi d'opera dell'Impresa introdotti nel sito.

L'Impresa dovrà inserire nelle polizze di assicurazione sopra elencate, ad eccezione di quella contro gli infortuni, una clausola del seguente tenore: "Viene convenuto tra le parti che, in caso di sinistri riguardanti la Committente e/o i suoi dipendenti, non si procederà al pagamento di risarcimento alcuno senza il preventivo consenso della Committente medesima".

ART. 34

Assicurazione all risks costruzione

Ove previsto dal contratto, la Committente stipulerà a proprio nome e per conto dell'Impresa e/o dei subappaltatori e/o di chi spetta, una polizza all risks per coprire i danni all'opera ed il furto comunque perpetrato, salvo gli ammanchi scoperti in occasione di normali operazioni inventariali. Detta polizza prevederà inoltre la copertura di RC verso terzi con clausola "cross liability". Qualora la polizza suddetta dovesse prevedere delle franchigie, nella eventualità che detta copertura dovesse essere invocata per eventi imputabili a fatti ricadenti sotto la responsabilità dell'Impresa e/o dei suoi dipendenti e/o di eventuali suoi subappaltatori, le franchigie succitate saranno interamente a carico dell'Impresa. Resterà pure a carico dell'Impresa il costo di rimpiazzo dei materiali che ad essa sono stati affidati per i lavori qualora, nella eventualità di furti e/o ammanchi, tali costi non fossero riconducibili dalla copertura assicurativa per fatti imputabili a responsabilità dell'Impresa medesima e/o di suoi dipendenti e/o suoi subappaltatori.

La polizza "all risks" stipulata dalla Committente non coprirà le attrezzature e/o beni dell'Impresa, che dovrà provvedere a propria cura e spese ad una adeguata copertura assicurativa dei medesimi.

ART. 35

Assicurazione responsabilità civile

L'Impresa sarà pienamente responsabile degli eventuali danni da essa prodotti a persone, attrezzature e/o beni della Committente e/o di terzi, anche per gli ammontari non assicurati e/o rientranti nelle eventuali franchigie della polizza di assicurazione di responsabilità civile stipulata dalla Committente.

Il massimale della polizza RC verso terzi, prevista a carico dell'Impresa dal precedente art. 33, non deve essere inferiore all'importo stabilito nel contratto. L'Impresa deve rilasciare alla Committente conferma della avvenuta copertura assicurativa prima dell'inizio dei lavori, presentando le relative ricevute attestanti il pagamento dei premi; l'Impresa dovrà anche presentare le appendici di polizza e le relative ricevute attestanti l'avvenuto pagamento per le eventuali proroghe, che si rendessero necessarie a causa del protrarsi dei lavori.

ART. 36

Osservanza di leggi, regolamenti, ecc.

L'Impresa è tenuta al rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti emanati dalle autorità nazionali, regionali, provinciali, comunali comunque riguardanti i lavori che formano l'oggetto del contratto.

ART. 37

Brevetti o marchi e licenze relative

L'Impresa manleverà la Committente da qualsiasi responsabilità per violazione di brevetti e di marchi relativi all'utilizzazione dei materiali, dei macchinari o ai metodi di lavoro impiegati.

Pertanto, nel caso in cui la Committente fosse perseguita giudizialmente su istanza di terzi denunciante la violazione di un qualsiasi brevetto rilasciato dentro o fuori dall'Italia, ovvero attività di concorrenza sleale, la Committente notificherà all'Impresa immediatamente, per iscritto, tale azione e l'Impresa avrà l'obbligo di provvedere a sue spese e rischio:

- a sostenere, direttamente o per tramite della Committente, ogni causa o procedimento legale intentato contro la stessa, fornendole, nel secondo caso, i necessari poteri, informazioni e assistenza;
- a pagare tutti i danni e le spese stabiliti con sentenza contro la Committente;
- nel caso in cui la sentenza dovesse sancire la violazione di brevetti altrui e venisse proibito l'uso parziale o totale dei materiali, macchinari o metodi di lavoro interessati, l'Impresa avrà l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla Committente.

ART. 38

Interferenze con il traffico e con le proprietà limitrofe

Nell'espletamento delle attività che formano l'oggetto del contratto, l'Impresa porrà la massima cura per evitare indebite e non indispensabili interferenze con il traffico sia pubblico che privato all'esterno del sito. Uguale cura sarà posta in essere dall'Impresa per quanto riguarda l'occupazione anche temporanea di strade, piazzali, aree e proprietà pubbliche e private, compreso le eventuali richieste di occupazione suolo pubblico e/o permessi di transito in zona a traffico limitato.

La Committente e la direzione delle opere saranno manlevate da qualsiasi conseguenza derivante da inadempienze da parte dell'Impresa in merito a quanto sopra disposto.

ART. 39

Subappalto

L'Impresa si obbliga ad espletare direttamente i lavori formanti l'oggetto del contratto e a non affidare o cedere ad altri, in tutto o in parte, detti lavori, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente su richiesta dell'Impresa stessa.

Nel caso in cui detta autorizzazione venga concessa dalla Committente, l'Impresa risponderà in proprio dell'opera dei suoi eventuali subappaltatori e non sarà manlevata da nessuno degli obblighi, oneri e responsabilità previsti dal contratto, oltre che dalla legislazione vigente.

ART. 40

Personale subappaltatori

Tutti gli operai ed impiegati addetti ai lavori, dipendenti da subappaltatori, dovranno essere regolarmente assunti ed assicurati dai medesimi con le qualifiche corrispondenti alle loro attività nel rispetto della normativa vigente.

La Committente potrà fare accertare quanto sopra prescritto con verifiche periodiche.

La Committente, per nessuna ragione, potrà essere chiamata in causa per controversie o disaccordi che avvenissero tra Impresa e subappaltatori e dovrà essere tenuta indenne e manlevata da qualsiasi onere o conseguenza ne potesse derivare.

L'Impresa rimane l'unico responsabile, nei confronti della Committente, dei ritardi, cattive esecuzioni, richieste di maggiori compensi, danni che venissero richiesti o provocati dal subappaltatore o dai suoi dipendenti.

ART. 41

Corrispettivo del Subappalto

In caso di lavo pubblico l'Impresa, per le prestazioni affidate a terzi, dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo richiamato dal contratto con una riduzione che non può essere superiore al 20%.

ART. 42

Adempimenti relativi alla sicurezza

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà trasmettere alla Committente il proprio piano operativo di sicurezza. L'Impresa deve fornire ai propri dipendenti idonei mezzi personali di protezione.

L'Impresa dovrà adeguatamente formare ed informare i propri dipendenti circa le attività condotte nel Sito.

La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto in essere.

ART. 43

Documenti e definizioni

Oltre al presente Capitolato i documenti contrattuali, che regolano i rapporti tra la Committente e l'Impresa, sono indicati nel contratto d'appalto.

ART. 44

Mutua integrazione dei documenti contrattuali

I documenti contrattuali forniscono descrizioni, prescrizioni ed indicazioni che si integrano vicendevolmente.

Nella eventualità di incongruenza e contraddizioni tra due o più documenti, l'ordine di prevalenza nella interpretazione sarà sempre individuato nel contratto e/o nell'interpretazione più favorevole per la Committente.

ART. 45

Interpretazione e integrazione dei disegni allegati alla specifica

I disegni allegati dalla Committente alla specifica tecnica hanno lo scopo di fornire indicazioni sulle caratteristiche e l'entità delle opere oggetto del contratto.

ART. 46

Direzione delle opere

La direzione delle opere sarà rappresentata in sito dal Direttore Tecnico Cantiere (DTC) responsabile dei lavori in sito il quale controllerà che l'Impresa nella esecuzione dei lavori si attenga alle specifiche tecniche generali e particolari, alle condizioni generali e particolari e nel loro insieme a tutti gli obblighi ad essa derivanti dal contratto.

ART. 47

Nomina del responsabile dei lavori in sito

La Committente nominerà il proprio responsabile dei lavori (DTC) che potrà essere coadiuvato dal personale assistente presente in sito.

ART.48

Documenti contabili e amministrativi

I documenti contabili ed amministrativi per la gestione del contratto, ove necessari, sono i seguenti:

- libretti delle misure
- stati di avanzamento dei lavori
- autorizzazione all'emissione fattura.

Il giornale dei lavori e il registro degli infortuni saranno compilati e tenuti dall'Impresa in cantiere.

libretti delle misure, gli stati di avanzamento dei lavori ed il registro degli infortuni, salvo diversa disposizione contrattuale, saranno firmati dalla direzione delle opere e dall'Impresa.

ART. 49

Progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva delle opere da realizzare sarà fornita all'Impresa dalla Committente in corso d'opera e sulla base di programmi definiti a contratto.

In alcuni casi, la Committente potrà affidare all'Impresa la progettazione esecutiva di tutte le opere o di parte delle medesime.

Tale affidamento risulterà dalla specifica tecnica, che preciserà tutte le norme da adottare e regolerà i rapporti tecnico-progettuali tra Committente e Impresa. Le tavole progettuali, sia in copia che in originale, elaborate dalla Impresa, sono di proprietà esclusiva della Committente.

ART. 50

Progettazione esecutiva affidata all'Impresa

Nel caso in cui la progettazione esecutiva di tutte o parte delle opere fosse affidata all'Impresa, il progettista incaricato dall'Impresa stessa dovrà

verificare, a seguito dei calcoli di cui è unico responsabile, le dimensioni a carattere indicativo poste nei disegni forniti dalla Committente. La Committente si riserva la facoltà di verificare l'idoneità tecnico professionale del progettista dell'Impresa.

L'eventuale autorizzazione della Committente alla costruzione sulla base dei progetti elaborati dall'Impresa non manleva da alcuna responsabilità l'Impresa ed il progettista dell'Impresa.

L'Impresa sarà completamente responsabile, nei confronti della Committente, di tutte le opere ad essa affidate per contratto, siano esse provvisorie o definitive.

ART. 51 **Cause di forza maggiore**

Saranno considerati casi di forza maggiore tutti quegli eventi imprevedibili tali da impedire l'adempimento delle rispettive obbligazioni, quali ad esempio:

- eventi naturali straordinari (terremoti, alluvioni, ecc. ...)
- ingiunzioni di autorità
- guerre e sommosse

Non saranno considerati casi di forza maggiore e non daranno quindi diritto alle parti di richiedere spostamenti dei termini di consegna contrattuali: gli scioperi e le condizioni atmosferiche avverse quali pioggia, gelo, neve, escluse quelle a carattere eccezionale.

Resta precisato che le cause di forza maggiore sposteranno i termini contrattuali e quelli relativi alla esecuzione delle rispettive obbligazioni, per un periodo di tempo pari alla loro reale influenza nella esecuzione del contratto.

Qualora si verifichi un caso di forza maggiore, la parte le cui obbligazioni sono impedita deve prendere tutti i provvedimenti necessari atti a ridurre le conseguenze dannose sull'adempimento delle obbligazioni stesse.

Eventi di forza maggiore, che impediscano solo parzialmente l'adempimento delle obbligazioni contrattuali di una delle parti, non esimono la parte stessa dalla esecuzione degli obblighi a suo carico non impediti dall'evento di forza maggiore.

Nel caso in cui si verifichino eventi di forza maggiore, l'Impresa dovrà denunciarli, pena la decadenza di ogni diritto al riguardo, in forma scritta alla direzione delle opere. Tale denuncia dovrà avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari consecutivi dalla data in cui gli eventi stessi si sono verificati. Resta convenuto che, nel caso in cui le cause di forza maggiore si prolungassero per un periodo pari o superiore ad 1/3 (un terzo) del periodo contrattuale (entrambi valutati in giorni solari consecutivi), la Committente e l'Impresa di comune accordo esamineranno le misure necessarie da adottare.

ART. 52 **Risoluzione per inadempienze dell'Impresa**

L'Impresa ha l'obbligo del rispetto tassativo e puntuale di tutte le clausole contrattuali e di ciascuna di esse, nonché di uniformarsi alle disposizioni della direzione delle opere.

Nel caso di inadempienza dell'Impresa nei confronti di quanto sopra disposto, la Committente invierà all'Impresa una lettera raccomandata (A.R.) o una PEC notificando l'inadempienza ed ingiungendo all'Impresa stessa di recedere dalla medesima.

Ove, entro il termine indicato nella raccomandata o PEC di cui sopra, l'Impresa non ottemperasse esattamente e completamente alla ingiunzione

della Committente, quest'ultima avrà diritto di considerare il contratto risolto con effetto immediato, ai sensi della legge vigente in materia.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza o per fatto dell'Impresa, la Committente avrà diritto al risarcimento dei danni diretti, conseguenti ed indiretti.

Inoltre la Committente avrà la facoltà di eseguire o fare eseguire da altra Impresa i lavori formanti l'oggetto del contratto, a rischio e danno dell'Impresa principale.

A tal fine la Committente potrà utilizzare le installazioni, i mezzi d'opera dell'Impresa, nonché i materiali della medesima esistenti nel sito.

All'Impresa sarà corrisposto un equo corrispettivo per i materiali ed i mezzi d'opera utilizzati dalla Committente.

L'Impresa avrà, inoltre, l'onere di procedere, a sua totale cura e spese, alla smobilizzazione delle attrezzature e dei mezzi d'opera a fine lavori.

ART. 53

Risoluzione per altre cause imputabili all'Impresa

Il contratto sarà considerato risolto, a tutti gli effetti, anche nei casi seguenti:

- a) fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale dell'Impresa senza pregiudizio dei provvedimenti della legislazione vigente;
- b) situazione di insolvenza dell'Impresa accertata con decisione giudiziaria comprovante la privazione totale per l'Impresa della amministrazione e disponibilità dei suoi beni;
- c) ogni altra incapacità giuridica dell'Impresa che osti alla esecuzione del contratto;
- d) mancata osservanza delle prescrizioni relative all'amministrazione del personale ed alle norme sull'antifortunistica e sicurezza;

ART. 54

Risoluzione del contratto da parte della Committente

La Committente si riserva il diritto di procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto ex art. 1671 c.c. dandone comunicazione, con effetto immediato, con lettera raccomandata (A.R.) o PEC all'Impresa.

In funzione del momento dell'iter contrattuale in cui si verifica la risoluzione, derivano obblighi differenziati della Committente nei confronti dell'Impresa regolamentati negli articoli a seguire.

ART. 55

Risoluzione antecedente alla consegna del sito

Nel caso in cui la Committente procedesse alla risoluzione del contratto ex art. 1671 c.c. prima della consegna del sito, la decisione della Committente non determinerà per l'Impresa alcun diritto, nè a compensi per la mancata realizzazione dell'oggetto contrattuale, nè al risarcimento dei danni.

ART. 56

Risoluzione posteriore alla consegna del sito all'Impresa ma precedente all'inizio delle opere oggetto del contratto

Nel caso in cui la decisione della Committente di risolvere il contratto ex art. 1671 c.c. intervenisse in data posteriore alla consegna del sito all'Impresa, ma comunque prima che quest'ultima abbia iniziato le opere oggetto del contratto, l'Impresa avrà diritto ad un indennizzo.

L'ammontare di tale indennizzo sarà valutato dalla Committente sulla base delle spese vive documentate sostenute dall'Impresa per i trasporti e per la installazione, smontaggio e rimozione nel sito delle relative attrezzature.

Si precisa che l'indennizzo di cui trattasi non potrà comprendere, in ogni caso, il prezzo di acquisto dell'Impresa per mezzi di opera e materiali.

Nessun altro indennizzo o compenso sarà riconosciuto all'Impresa per danni e per mancata realizzazione dell'oggetto del contratto.

ART. 57

Risoluzione durante l'esecuzione dei lavori

Nel caso in cui la risoluzione del contratto da parte della Committente intervenga, ex art. 1671 c.c., in data posteriore all'inizio dei lavori che formano l'oggetto del contratto, l'Impresa avrà diritto a:

- a) ricevere dalla Committente il pagamento, ai prezzi contrattuali, delle opere eseguite fino alla data di notificazione della risoluzione del contratto da parte della Committente, salvo il diritto della Committente di procedere alle eventuali compensazioni del caso con le somme di cui a qualsiasi titolo risultasse creditrice. Quest'ultima si riserva di condizionare il pagamento di cui sopra all'esito favorevole di collaudi e prove eseguiti sulla porzione di opere realizzate;
- b) ricevere dalla Committente il pagamento di una indennità pari ad una quota parte dell'onere globale sostenuto dall'Impresa per la installazione e successiva smobilitazione del suo sito e per le relative opere provvisoriale.

L'ammontare di tale indennità sarà proporzionale all'importo delle opere da eseguire alla data della risoluzione.

Si precisa che l'ammontare dell'indennità dovuta all'Impresa non potrà essere superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo dei lavori non eseguiti e sarà, in ogni caso, ritenuto comprensivo di quote di ammortamento, spese generali, voci relative a danni ed eventuali oneri assunti verso terzi dall'Impresa. A quest'ultima nulla altro verrà riconosciuto, oltre a quanto indicato nei punti precedenti.

ART. 58

Obblighi dell'Impresa

L'Impresa ha l'onere di assolvere tutti gli obblighi dal contratto, con regolarità, senza interruzioni o ritardi, uniformandosi tassativamente alle norme contrattuali ed alle disposizioni della direzione delle opere.

L'Impresa non sarà manlevata dagli obblighi di cui sopra anche in caso di controversia, contestazione e disaccordo con quanto prescritto dal contratto e disposto dalla direzione delle opere.

ART. 59

Comportamento in caso di controversie

Nel caso in cui l'Impresa sia in disaccordo sulla interpretazione dei documenti contrattuali o consideri non eque, non legittime o non valide, le disposizioni impartite dalla direzione delle opere, dovrà presentare alla Committente una richiesta di esame della propria contestazione, motivandola con una circostanziata descrizione delle considerazioni che l'hanno originata. Tale richiesta dovrà essere rimessa alla Committente entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi dalla data in cui si sono verificati i fatti che la motivano, pena il decadimento di ogni diritto dell'Impresa di far valere, in qualunque tempo, le proprie ragioni.

Entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dalla data della richiesta di cui sopra, la Committente comunicherà per iscritto all'Impresa la propria decisione in merito alla contestazione, accogliendola totalmente o parzialmente o respingendola.

L'Impresa avrà l'obbligo di uniformarsi prontamente alla decisione della Committente, fermo restando il diritto dell'Impresa stessa di confermare alla Committente le proprie riserve, entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione della Committente.

ART. 60

Esclusione dell'Arbitrato

Nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, il tentativo di componimento della controversia sarà rimandato in sede di collaudo provvisorio e, se necessario, in sede di collaudo definitivo.

Ove, anche in questa ultima sede, non fosse possibile raggiungere un accordo tra le parti, la definizione della controversia sarà demandata ad un collegio arbitrale nominato in conformità a quanto previsto nel contratto d'appalto.

ART. 61

Foro competente

Per ogni controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del contratto che, nel caso previsto dalla clausola compromissoria del contratto d'appalto, non si sia stata devoluta al collegio arbitrale nominato in conformità a quanto previsto nel medesimo contratto, il foro esclusivamente competente sarà quello di Reggio Emilia.

ART. 62

Tutela dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente per la tutela dei dati personali, legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, l'Impresa e la Committente si danno reciprocamente atto che il contratto rappresenta reciproca informativa per il trattamento dei dati in esso contenuti e per quei dati che saranno eventualmente forniti nel futuro nell'ambito del rapporto, nonché tutte le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari che potranno essere comunicati. Tali dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per una più efficace gestione del rapporto commerciale. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate per obblighi di legge e di contratto, i

dati potranno essere comunicati ad Istituti Bancari e/o ad altri soggetti incaricati per la revisione del bilancio, a soggetti incaricati alla certificazione della qualità, a studi di consulenza legale, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione. L'Impresa e la Committente, con la sottoscrizione del contratto, si danno vicendevole consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati nel rispetto della qui sopra esposta informativa.

CAPITOLO II

PREZZI, MATERIALI, CONTROLLI, TEMPI

PREZZI

ART. 1

Prezzi contrattuali

Nei documenti contrattuali sono precisati i prezzi per gli appalti a misura o l'ammontare delle somme costituenti il corrispettivo per l'esecuzione degli appalti a corpo.

ART. 2

Remuneratività dei prezzi contrattuali

Con la stipula del contratto, l'Impresa riconosce implicitamente la remuneratività dei prezzi.

Si intende specificatamente che detti prezzi saranno considerati sufficienti a coprire ogni e qualsiasi onere necessario alla perfetta esecuzione del lavoro, compresi gli utili dell'Impresa e salve le esclusioni espressamente previste in contratto.

Per i lavori che l'Impresa dovrà eseguire a misura od in economia i prezzi da applicare sono quelli del prezzario allegato al contratto o in esso contenuto, con le eventuali variazioni in aumento o in detrazione previste dal contratto stesso.

Le norme da applicare per le misurazioni e le valutazioni delle opere eseguite sono quelle facenti parte del contratto.

ART. 3

Invariabilità dei prezzi contrattuali

Salvo che sia stata espressamente riconosciuta in contratto l'applicazione della revisione prezzi sulle opere eseguite, i prezzi si intendono fissi ed invariabili e pertanto validi per tutta la durata del contratto indipendentemente dagli eventuali ritardi, tranne che questi siano riconosciuti dovuti alla Committente, secondo le prescrizioni del contratto, e ciò anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664 C.C..

ART. 4

Valutazione della onerosità delle opere da eseguire

Nel caso che l'Impresa abbia ottenuto l'appalto in base ad una offerta a corpo o a misura, nessuna rivalsa potrà essere accampata per errata valutazione dell'onerosità delle opere da eseguire o dei termini di consegna, per impegni di personale, previsioni di impiego di macchinari per montaggi.

Nel caso che le modalità esecutive, studiate dall'Impresa nel corso della formulazione dell'offerta, non risultino realizzabili, all'Impresa competerà studiare nuove modalità e dare al personale in sito le disposizioni atte ad assicurare la buona esecuzione delle opere e fornire gli eventuali mezzi tecnici, senza per questo avere diritto a compensi, indennizzi o proroghe nei programmi.

ART. 5

Revisione dei prezzi

L'Impresa con la firma del contratto dichiara che le condizioni ed i prezzi contrattuali per l'esecuzione dei lavori sono remunerativi e di sua soddisfazione.

I conteggi relativi verranno eseguiti dalla Committente ed allegati allo stato di avanzamento lavori ed i pagamenti avverranno come previsto in contratto. Nel caso che i conteggi venissero contestati dall'Impresa, questa dovrà formulare le sue riserve sullo stato avanzamento lavori.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile all'Impresa, la revisione dei prezzi rimarrà bloccata alle date previste contrattualmente.

ART. 6

Parametri di revisione

La revisione prezzi, se concordata tra le parti, sarà calcolata sui parametri previsti in contratto.

Le incidenze rimarranno fisse ed invariabili e saranno applicabili per tutta la durata del contratto ed in qualsiasi fase dell'avanzamento lavori.

ART. 7

Stati di avanzamento lavori e pagamenti

La Committente provvederà, sulla base degli elementi raccolti nel foglio di contabilità e/o dei computi metrici, alla valorizzazione delle opere eseguite e alla compilazione dello stato avanzamento lavori.

L'importo dello stato avanzamento lavori, detratta la trattenuta di garanzia ove prevista, verrà pagato all'Impresa come previsto dal contratto, previa presentazione da parte dell'Impresa del DURC e/o copia dei versamenti contributivi INPS ed INAIL dei tre mesi precedenti e comunque di tutta la documentazione indicata nel contratto. La mancata consegna di tali documenti, ovvero l'inadempienza anche parziale dei versamenti contributivi, autorizza la Committente al blocco dei pagamenti fino a completa regolarizzazione.

ART. 8

Trattenuta di garanzia

Sull'importo degli stati di avanzamento lavori verrà applicata una detrazione, come contrattualmente previsto, come trattenuta di garanzia, che sarà liquidata come previsto dal contratto.

La liquidazione delle trattenute è subordinata alla dimostrazione da parte dell'Impresa dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni e di quant'altro spettante per legge alle maestranze impiegate nei lavori per la durata del contratto.

ART. 9

Danni e penali per ritardi

Nel caso in cui l'Impresa risulti inadempiente rispetto ai termini dei programmi di contratto, la Committente tratterà dal primo stato avanzamento lavori, successivo alla data di constatazione del ritardo, la somma indicata in contratto come risarcimento giornaliero dei danni prodotti dai ritardi riferite anche alle fasi intermedie eventualmente previste.

ART. 10 **Pagamento pedaggi**

L'Impresa dovrà sostenere tutte le spese e gli oneri per permessi e per pedaggi dovuti ad Enti Pubblici e/o privati, per la concessione di diritti di transito e/o stazionamento di personale, mezzi e materiali dell'Impresa attraverso e su proprietà limitrofe, quando contrattualmente previsti.

ART. 11 **Cessione di credito**

Resta esplicitamente esclusa la possibilità di cessione di credito da parte dell'Impresa, fatta salva ogni diversa disposizione prevista in contratto d'appalto.

ART. 12 **Cauzione**

Ove previsto in contratto, al momento della stipulazione del contratto, l'Impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale o, in alternativa a sua scelta, di una fideiussione bancaria e/o assicurativa secondo le norme di legge. L'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria viene fissato nel Contratto.

MATERIALI

ART. 13 **Qualità dei materiali, manufatti ed opere**

L'Impresa ha l'obbligo di impiegare materiali e manufatti del tipo prescritto dai documenti contrattuali ed aventi le caratteristiche qualitative e funzionali ivi previste.

L'Impresa dovrà fornire alla direzione delle opere, all'atto della loro introduzione in sito, la documentazione attestante la qualità dei materiali e dei manufatti che intende impiegare, nonché tutta quella documentazione tecnica che, a giudizio della direzione delle opere, si rendesse necessaria per comprovare la rispondenza alle prescrizioni di contratto dei materiali e dei manufatti.

Per equipaggiamenti ed installazioni, l'Impresa dovrà fornire inoltre, in duplice copia, la necessaria letteratura tecnica, quali manuali di uso, istruzioni e manutenzione.

ART. 14 **Fornitura di campioni**

L'Impresa dovrà fornire, a propria cura e spese, i campioni dei materiali e dei manufatti da essa forniti, qualora richiesti dalla Committente.

ART. 15 **Esecuzione di prove**

L'Impresa dovrà eseguire, su richiesta del Direttore dei Lavori, tutte le prove per l'accertamento della rispondenza dei materiali e dei manufatti alle prescrizioni di contratto. Le prove saranno eseguite a totale cura ed onere dell'Impresa.

ART. 16

Esecuzione di prove eccezionali

L'Impresa dovrà eseguire, su richiesta della direzione delle opere, eventuali prove eccezionali su materiali e manufatti ove queste, a giudizio della Committente, si rendessero necessarie.

L'Impresa avrà diritto ad un adeguato compenso per l'esecuzione di prove eccezionali, esclusi i casi in cui queste ultime attestassero la non adeguatezza e la non rispondenza al contratto dei materiali e dei manufatti sottoposti a prova. In tal caso, tutti gli oneri relativi saranno considerati a carico dell'Impresa.

ART. 17

Non accettazione di materiali, manufatti e opere.

La direzione delle opere potrà richiedere all'Impresa, anche nel corso dei lavori, la rimozione, l'allontanamento e la sostituzione, a totale onere e spesa dell'Impresa stessa, di tutti quei materiali e manufatti che, a giudizio della Committente, non rispondessero alle prescrizioni contrattuali o non presentassero adeguati requisiti qualitativi e/o funzionali.

La direzione delle opere avrà la facoltà di intervenire come sopra detto anche nel caso di materiali e manufatti danneggiati durante il trasporto, l'immagazzinamento e le operazioni di posa in opera od installazione.

ART. 18

Materiali e manufatti con caratteristiche superiori a quelle contrattuali.

Nel caso in cui l'Impresa, di sua iniziativa, anche con la non opposizione della direzione delle opere, impiegasse materiali o ponesse in opera manufatti aventi caratteristiche qualitative e funzionali, nonché consistenze superiori a quanto prescritto dalla documentazione contrattuale, non sarà riconosciuto all'Impresa diritto alcuno a compensi supplementari o ad aumenti dei prezzi contrattuali.

ART. 19

Uso esclusivo dei mezzi d'opera, impianti e materiali

I mezzi d'opera, gli impianti provvisori, nonché tutti i materiali dell'Impresa sono intesi come introdotti nel sito dall'Impresa stessa con il fine della esecuzione delle opere che formano l'oggetto del contratto.

Detti mezzi d'opera, impianti provvisori e materiali non potranno essere allontanati dal sito senza il previo consenso scritto della direzione delle opere.

ART. 20

Rimozione dei mezzi d'opera ed impianti provvisori

Dopo il certificato di accettazione provvisoria, l'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione ed all'allontanamento dal sito di tutti i mezzi d'opera, degli impianti provvisori, nonché dei residui e delle rimanenze dei materiali di fornitura dell'Impresa stessa.

In caso di inadempienza, la Committente potrà provvedere direttamente, facendo eseguire a terzi i lavori di cui sopra, addebitandone il costo all'Impresa.

ART. 21

Utilizzo degli impianti provvisori dell'Impresa da parte della Committente

La direzione delle opere potrà richiedere all'Impresa la non rimozione, nel corso dei lavori, di ponteggi e di altri impianti provvisori approntati dall'Impresa stessa, affinché possano essere utilizzati dalla Committente o da terzi.

La direzione delle opere riconoscerà all'Impresa un adeguato compenso per il periodo di utilizzo di quanto sopra.

ART. 22

Responsabilità dell'Impresa sui mezzi d'opera utilizzati

L'Impresa avrà la piena e totale responsabilità di tutti i mezzi d'opera e degli impianti utilizzati per la esecuzione delle opere.

Ugualmente responsabile sarà l'Impresa per la regolare e periodica verifica e manutenzione dei mezzi di cui sopra.

Nel caso di ponteggi ed impalcature, l'Impresa sarà totalmente responsabile della loro stabilità, adeguatezza e sicurezza.

Con riferimento ai mezzi d'opera ed agli impianti provvisori dell'Impresa, la direzione delle opere resta manlevata da ogni onere e responsabilità anche nel caso in cui ne avesse autorizzato l'impiego.

CONTROLLI

ART. 23

Ispezioni e controlli

La Committente avrà il diritto di eseguire tutte le ispezioni ed i controlli ritenuti necessari sulle opere, i materiali ed i manufatti dell'Impresa. Quest'ultima metterà a disposizione della direzione delle opere il suo personale e i suoi mezzi nella qualità e quantità necessarie all'espletamento delle ispezioni e dei controlli.

Nell'ambito delle responsabilità ed oneri risultanti dai documenti contrattuali, gli interventi della direzione delle opere non manleveranno l'Impresa dai suoi obblighi a norma di contratto.

ART. 24

Esame dei lavori prima del loro occultamento

Senza la esplicita approvazione della direzione delle opere, nessun lavoro, porzione di lavoro o manufatto potrà essere coperto, occultato o comunque posto fuori dalla vista, prima che la direzione delle opere stessa lo abbia esaminato, controllato e, quando previsto dal contratto, sia stato misurato.

L'Impresa dovrà, pertanto, dare tempestiva informazione anticipata alla direzione delle opere quando le opere ed i manufatti, o loro porzione, per la normale prosecuzione dei lavori, stanno per essere posti fuori dalla immediata possibilità di ispezione.

ART. 25

Scopertura dei lavori per riporli in vista

Nel caso in cui l'Impresa fosse inadempiente nei confronti di quanto disposto nell'articolo precedente, la direzione delle opere potrà ordinare all'Impresa stessa di eseguire, a sua cura e spese, interventi di scopertura, fori, posta in

vista delle opere e dei manufatti, restando a totale cura e spese dell'Impresa tutti i necessari ripristini.

ART. 26 **Contabilità**

Detti Stati di Avanzamento Lavori, debitamente sottoscritti dall'Impresa, costituiranno il presupposto indispensabile affinché la Committente autorizzi l'emissione delle fatture (modello "Autorizzazione Emissione Fattura").

Gli Stati di Avanzamento Lavori debitamente sottoscritti dall'Impresa costituiscono il presupposto indispensabile affinché la Committente emetta l'Autorizzazione Emissione Fattura.

ART. 27 **Misurazione delle opere**

Gli stati avanzamento lavori (SAL) saranno basati su computi metrici redatti esclusivamente dalla Committente (Vedi art. 29) per le opere rilevabili dai disegni esecutivi e sulle risultanze di misurazioni eseguite in opera, per le opere da misurare in sito.

Di norma tali misurazioni saranno eseguite dal DTC o dagli assistenti in sito, in contraddittorio con l'Impresa e secondo quanto previsto in contratto.

Nel caso in cui l'Impresa, debitamente preavvertita dalla direzione delle opere, non presieda direttamente o a mezzo di suo rappresentante alla esecuzione delle misurazioni di cui sopra, le medesime saranno ritenute valide e definitive.

Le misurazioni delle opere verranno registrate nel foglio di contabilità e, in tutti i casi in cui risultasse necessario, saranno corredate da schizzi illustrativi.

Il foglio di contabilità sarà redatto dal DTC e firmato dall'Impresa o da un suo rappresentante.

Nel caso in cui l'Impresa ritenesse non valide le misure riportate nel foglio di contabilità, potrà esporre le proprie riserve sul SAL motivando esplicitamente le ragioni della riserva, pena la decadenza di ogni diritto.

ART. 28 **Metodi di misurazione e di valutazione**

I metodi di misurazione e di valutazione adottati saranno riportati all'interno del contratto.

ART. 29 **Garanzie di progetto**

Nel caso in cui la Committente abbia affidato all'Impresa la progettazione esecutiva delle opere, l'Impresa stessa assume tutte le responsabilità previste dalla vigente legislazione.

Oltre la validità tecnica ed il dimensionamento delle opere progettate, l'Impresa garantisce la assoluta adeguatezza delle medesime agli effetti della completa funzionalità del sistema.

La garanzia di progetto deve intendersi estesa anche alle tolleranze progettuali e dimensionali prescritte nei documenti contrattuali.

ART. 30

Garanzia di costruzione e montaggio

L'Impresa garantisce la perfetta rispondenza delle opere alle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali specificate nella documentazione contrattuale.

L'Impresa garantisce, inoltre, che le opere saranno eseguite a regola di arte e con l'impiego di materiali e manufatti aventi caratteristiche di qualità, quantità e funzionalità adeguate.

Le garanzie di cui sopra si intendono relative alla totalità delle opere, nonché individualmente a ciascuna componente delle medesime.

Si precisa che la garanzia sulle opere si estende al rispetto delle tolleranze dimensionali e di montaggio indicate nei documenti contrattuali.

L'Impresa sarà tenuta a prestare dette garanzie durante l'esecuzione delle opere e sino al collaudo delle stesse, nonché nei termini di cui agli articoli 1667 e 1669 Cod. Civ.

ART. 31

Obblighi dell'Impresa durante il periodo di garanzia

Durante il periodo di garanzia, di cui all'ultimo comma del precedente articolo, l'Impresa si impegna a sostituire o se possibile riparare, nel minor tempo possibile, a sua cura e spese per quanto riguarda sia il personale che i materiali, tutto ciò che, in qualsiasi momento e fino al termine della garanzia stessa, presentasse difetti ad essa imputabili.

La Committente darà tempestiva comunicazione scritta all'Impresa di qualsiasi difetto che venisse riscontrato durante il periodo di garanzia e l'Impresa dovrà prendere tutti i provvedimenti del caso dando pronto riscontro alla Committente stessa della data in cui provvederà alla riparazione e/o sostituzione.

I materiali aggiunti e/o sostituiti dovranno essere resi franco destino con imballaggio a spese dell'Impresa.

Per le parti aggiunte e/o sostituite e/o riparate, le garanzie stabilite per la fornitura si intendono in tutto rinnovate per un ulteriore periodo pari a quello della garanzia contrattuale.

Ove l'Impresa non provvedesse a quanto dovuto, la Committente farà eseguire a terzi gli interventi, addebitandone il relativo importo all'Impresa, salvo risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Committente stessa.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti comportassero un qualunque danno ad altre opere, già eseguite o in corso di esecuzione, l'Impresa sarà tenuta al ripristino completo oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dalla Committente qualora questa avesse eseguito o fatto eseguire da terzi gli interventi, come sopra detto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni diretti o indiretti.

ART. 32

Garanzie di legge

Le garanzie specificate nei precedenti articoli non sono in alcun modo sostitutive delle garanzie di legge che si intendono espressamente applicabili al contratto.

ART. 33

Prove e collaudi

Tutte le opere, che formano oggetto del contratto, saranno sottoposte alle prove ed ai collaudi previsti dal contratto stesso.

Le prove ed i collaudi saranno fatti a spese dell'Impresa. L'Impresa è tenuta a fornire il personale, i mezzi d'opera e le apparecchiature richieste per la esecuzione delle prove e dei collaudi come precisato in contratto.

ART. 34

Ricerche e indagini a carico dell'Impresa

L'Impresa avrà l'obbligo di eseguire sulle opere tutte le indagini e le ricerche che ad essa saranno richieste dalla direzione delle opere, con il fine di individuare la causa o le cause dei difetti e manchevolezze messi in evidenza nel corso delle prove.

Oneri e spese per tali indagini e ricerche saranno a carico dell'Impresa, con la sola esclusione dei casi in cui difetti e manchevolezze riscontrati non siano imputabili all'Impresa stessa. In tal caso, all'Impresa sarà riconosciuto un equo rimborso per le spese sostenute per le indagini e le ricerche eseguite.

ART. 35

Collaudo in corso d'opera

Qualora le opere siano di tale entità od abbiano caratteristiche tali che, a fine lavori, non sia possibile un collaudo probante, la Committente potrà fare eseguire collaudi in corso di opera.

Il collaudo in corso d'opera potrà essere richiesto dalla Committente anche per impianti aventi particolari esigenze di montaggio.

ART. 36

Collaudo opere e strutture metalliche

Le opere saranno sottoposte ai collaudi di legge.

Eventuali prove e collaudi di tipo particolare saranno a carico dell'Impresa, se previsti dal contratto e/o, se richiesti, dalla Direzione delle opere.

ART. 37

Prove a vuoto

Si intendono prove a vuoto quelle eseguite, su sezioni di impianto o su impianti con l'utilizzo di energia elettrica ausiliare e di potenza ed hanno lo scopo di verificare i cinematismi degli organi meccanici ed elettrici, la sincronizzazione dei movimenti, la sequenza dei cicli operativi, i segnali di allarme e di emergenza, cioè la simulazione delle condizioni operative.

Le prove a vuoto sono caratterizzate dal fatto che sono eseguite in assenza di carico e di fluidi.

La descrizione delle prove a vuoto per ciascuna tecnologia verrà inserita nei documenti contrattuali.

ART. 38

Prove a carico

Le prove a carico verranno eseguite dopo le prove a vuoto e dovranno verificare il funzionamento a carico (cioè con i materiali e/o i fluidi) delle sezioni di impianto o dell'impianto completo.

Nel corso delle prove a carico che si effettueranno prima della messa in esercizio, verranno verificati, oltre al buon funzionamento a carico, i

parametri di funzionamento, le sequenze funzionali, gli allarmi e gli interventi di emergenza sotto carico, gli azionamenti idraulici, oleodinamici o pneumatici.

La descrizione completa delle prove a carico per ciascuna tecnologia verrà inserita nei documenti contrattuali.

ART. 39

Collaudo provvisorio per impianti

Espletate le prove sopra descritte con esito favorevole sulle varie sezioni componenti gli impianti, questi saranno soggetti ai collaudi provvisori.

La Committente, entro il termine previsto in contratto, farà eseguire un collaudo provvisorio nel corso del quale farà effettuare tutti quei controlli, prove ed esami atti ad accertare la reale corrispondenza degli impianti agli obblighi contrattuali.

Il collaudo provvisorio può venire accettato dalla Committente anche se nel corso di questo vengano messe in evidenza manchevolezze di poca entità, purché esse non interessino la funzionalità e le caratteristiche principali degli impianti in collaudo e le riparazioni, a carico dell'Impresa, possano venire eseguite in breve tempo e senza pregiudizio per le altre parti dell'impianto. Nel caso che il collaudo provvisorio sia dichiarato sfavorevole, l'Impresa è tenuta, nel più breve tempo possibile, ad eseguire tutte le modifiche e sostituzioni onde eliminare le deficienze riscontrate secondo le osservazioni fornite sia dal collaudatore che dalla direzione delle opere.

Anche nel caso di collaudo provvisorio sfavorevole la Committente può riservarsi il diritto di utilizzare opere ed impianti, rilasciando su richiesta una attestazione di presa in consegna, che nel caso non comporta l'accettazione provvisoria.

A modifiche o riparazioni eseguite, l'Impresa potrà richiedere la ripetizione del collaudo provvisorio.

L'eventuale presa in consegna degli impianti da parte della Committente non ne comporta l'accettazione, che avverrà solo dopo il collaudo definitivo con esito favorevole.

ART. 40

Certificato di accettazione provvisoria

Esperito il collaudo provvisorio, con esito favorevole, il collaudatore rilascerà un certificato di collaudo provvisorio.

La Committente, in base a tale documento, emetterà un certificato di accettazione provvisoria delle opere collaudate.

ART. 41

Intervento della Committente in caso di inadempienza dell'Impresa

Nel caso in cui l'Impresa non esegua, oppure non esegua nei tempi prescritti dalla Committente e con le modalità dettate dalla medesima, le modifiche e/o le sostituzioni richieste dal collaudatore delle opere, delle strutture metalliche e degli impianti, la Committente potrà intervenire affidando a terzi l'esecuzione di quanto sopra.

Gli oneri relativi, nonché gli eventuali danni conseguenti, verranno addebitati all'Impresa ed i relativi importi saranno trattenuti dalla Committente sui pagamenti dovuti, a qualunque titolo, all'Impresa.

ART. 42

Manutenzione e conservazione

All'Impresa rimane l'obbligo della manutenzione e della conservazione delle opere, fino a collaudo definitivo.

La manutenzione e la conservazione consistono in tutti gli interventi e le prestazioni per mantenere le opere, le strutture metalliche, gli impianti, gli equipaggiamenti ed i componenti formanti l'oggetto del contratto, in buona efficienza ed in buono stato di conservazione secondo le prescrizioni del contratto.

In particolare gli interventi di manutenzione e conservazione avranno lo scopo di eliminare i difetti e le manchevolezze venute in evidenza nel periodo successivo alla esecuzione del collaudo provvisorio.

ART. 43

Avviamento

In data successiva al rilascio del certificato di accettazione provvisoria da parte della Committente, avrà inizio l'avviamento degli impianti.

Nel corso dell'avviamento, l'Impresa dovrà fornire le necessarie prestazioni di tecnici esperti dell'impianto oggetto del contratto, a richiesta della direzione delle opere e nel numero e per il tempo necessari.

ART. 44

Prove di prestazione (Performance tests)

Nel caso in cui le prove di prestazione venissero effettuate nel periodo di tempo compreso tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, l'Impresa avrà l'obbligo di fornire suo personale ed attrezzature necessarie all'esecuzione delle prove stesse.

ART. 45

Collaudo definitivo

Entro il termine previsto in contratto dalla data del collaudo provvisorio favorevole, la Committente farà eseguire il collaudo definitivo.

L'Impresa è tenuta per contratto a fornire anche per questo collaudo il personale ed i mezzi ed a predisporre le eventuali attrezzature necessarie per lo svolgimento delle prove necessarie le cui caratteristiche e modalità verranno rese note in anticipo all'Impresa.

Il collaudo definitivo accerterà la rispondenza alle prescrizioni contrattuali delle opere e verificherà che le eventuali modifiche o riparazioni, prescritte nel corso del collaudo provvisorio, siano state eseguite.

Il collaudatore controllerà inoltre che le opere e gli impianti non presentino deficienze non riscontrate nel collaudo provvisorio o manifestatesi successivamente allo stesso.

ART. 46

Certificato di accettazione definitiva

A collaudo definitivo favorevole avvenuto, il collaudatore rilascerà un certificato di collaudo definitivo.

ART. 47

Verbale di fine lavori

La fine dei lavori per le opere accerta l'ultimazione dei lavori oggetto del contratto. La fine dei lavori per i montaggi è determinata oltre che dall'accertamento sopraddetto, dalla esecuzione con esito favorevole delle prove previste dal contratto.

Il verbale di fine lavori verrà controfirmato dalle parti ed in esso verranno specificate le eventuali richieste di modifiche che venissero fatte dalla direzione delle opere.

ART. 48

Verbale di fine lavori per fasi

La direzione delle opere si riserva di emettere verbali di fine lavori per fasi di avanzamento dei medesimi in base a quanto prescritto delle clausole contrattuali ed alla luce dei programmi esecutivi di dettaglio.

TEMPI

ART. 49

Consegna del sito

La Committente consegnerà all'Impresa il sito destinato alla esecuzione delle opere oggetto del contratto.

La consegna del sito avverrà previo sopralluogo e ricognizione congiunta della direzione delle opere e dell'Impresa e le parti firmeranno, se previsto contrattualmente, un apposito verbale di consegna.

Nel sopralluogo l'impresa attesterà la piena accettazione del sito.

ART. 50

Stato del sito alla consegna

Il verbale di consegna, di cui all'articolo precedente, dovrà fornire una succinta descrizione dello stato del sito consegnato, precisando l'esistenza di recinzioni, strade, piste, capisaldi, manufatti vari, impianti e indicando la loro consistenza e il loro stato di conservazione.

Si precisa, infine, che da parte della Committente il sito potrà essere consegnato all'Impresa in fasi successive in stretta aderenza, comunque, con le esigenze del programma di contratto realizzativo delle opere.

ART. 51

Data di inizio dei lavori ai fini del programma contrattuale

La data di inizio dei lavori ai fini del programma di contratto avverrà previo sopralluogo e ricognizione congiunta della direzione delle opere e dell'Impresa e le parti firmeranno apposito verbale di inizio lavori.

Nel sopralluogo l'impresa attesterà la piena accettazione del sito.

ART. 52

Data fine lavori

La data di fine lavori è la data di completamento di tutte le opere formanti l'oggetto del contratto.

Quest'ultimo potrà fissare date di ultimazione differenziate per singole porzioni di opere.

Il periodo di tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori ha pertanto inizio con la data di consegna del sito (V. art. 50) e termina alla data del verbale di fine lavori.

ART. 53

Estensione della data fine lavori

Le opere che formano l'oggetto del contratto devono essere eseguite entro la data di ultimazione lavori prevista nel contratto stesso e/o negli allegati contrattuali e/o nelle verbalizzazioni della Committente effettuate in sede di esecuzione dei lavori.

Il mancato rispetto di tale data da parte dell'Impresa darà luogo alla applicazione delle penali per ritardata consegna.

Quanto sopra non determinerà una estensione della data di fine lavori ai fini della revisione prezzi.

ART. 54

Interruzione dei lavori

Le prestazioni che formano oggetto del contratto devono essere sviluppate dall'Impresa con il tassativo rispetto di tutte le clausole contrattuali e con la necessaria speditezza per assicurare il mantenimento del programma.

Le interruzioni nella esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa saranno pertanto considerate come eventi perturbatori del regolare svolgimento delle attività contrattuali.

Tali eventi determineranno, in ogni caso, la definizione di responsabilità e la instaurazione di procedure aventi la finalità di rimuovere le cause determinanti le interruzioni di cui trattasi, unitamente a quella di definire ed applicare le conseguenti penalità e sanzioni risarcienti.

ART. 55

Interruzioni dei lavori imputabili all'Impresa

L'Impresa è obbligata ad eseguire i lavori che formano oggetto del contratto con speditezza e con continuità. Interruzioni per cause imputabili all'Impresa, alla sua organizzazione, nonché ai suoi fornitori od ai suoi eventuali subappaltatori, saranno pertanto considerate inadempienza grave dell'Impresa stessa.

Nella eventualità che si verificano le interruzioni di cui sopra, l'Impresa avrà l'obbligo di:

- dare immediata comunicazione scritta alla direzione delle opere fornendo alla medesima una succinta descrizione delle cause contingenti e/o remote;
- impegnarsi con sollecitudine, perizia e diligenza per rimuovere il più rapidamente possibile le cause contingenti e/o remote che possono avere determinato la interruzione dei lavori;
- studiare, adottare e mettere in atto, con sollecitudine, perizia e diligenza gli interventi, gli accorgimenti e le procedure idonee a ridurre al minimo possibile le ripercussioni delle interruzioni sui tempi contrattuali, come indicati nei programmi. Di quanto sopra l'Impresa fornirà dettagliata relazione scritta alla direzione delle opere che, senza per questo manlevare l'Impresa dai suoi obblighi contrattuali, potrà fornire le proprie osservazioni, commenti e suggerimenti.

Si precisa che, fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore (vedi Capitolo I, art. 51 e segg.) le interruzioni dei lavori, dovute a cause imputabili all'Impresa, non potranno costituire motivo per modifiche dei programmi contrattuali.

ART. 56 **Provvedimenti della Committente per** **interruzioni dei lavori**

Nella eventualità che l'Impresa ometta di intraprendere le iniziative di cui ai precedenti punti o che le intraprenda senza la necessaria sollecitudine, la perizia e diligenza, la direzione delle opere emetterà notifica ingiuntiva all'Impresa.

Ove, entro il tempo indicato nella notifica di cui sopra, l'Impresa non proceda come disposto negli articoli precedenti, la Committente:

- a) sospenderà tutti i pagamenti a qualunque titolo dovuti all'Impresa;
- b) potrà procedere ad una valutazione di tutti i danni derivanti dalla interruzione dei lavori, addebitandone l'importo all'Impresa.

Si precisa che, fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore (vedi Capitolo I, art. 51 e segg.), ove la inadempienza di cui sopra da parte dell'Impresa si protraesse per un periodo di tempo misurato in giorni solari consecutivi pari a 1/10 (un decimo) del tempo contrattuale, anch'esso misurato in giorni consecutivi, dalla notifica ingiuntiva, la Committente si riserva di:

- procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto liquidando all'Impresa unicamente il lavoro eseguito adottando i prezzi contrattuali, detratte le somme dovute dall'Impresa per danni;
- procedere successivamente ad affidare ad altri l'esecuzione del completamento delle opere.

La Committente potrà trattenere ed utilizzare, fino a compimento dell'oggetto contrattuale, una parte o la totalità delle attrezzature, degli equipaggiamenti e delle installazioni presenti nel sito e di proprietà dell'Impresa.

ART. 57 **Interruzioni totali dei lavori imputabili alla** **Committente**

Nel caso in cui si verificano interruzioni totali dei lavori per cause imputabili alla Committente, l'Impresa dovrà darne immediata notifica scritta alla direzione delle opere fornendo una circostanziata descrizione delle attività e dei lavori interessati alle interruzioni, unitamente alla loro estensione e consistenza.

La direzione delle opere potrà eseguire ispezioni e sopralluoghi aventi lo scopo di verificare le dichiarazioni dell'Impresa.

Quest'ultima, sia di propria iniziativa, sia con l'intervento della Committente, dovrà esaminare e porre in atto con sollecitudine, perizia e diligenza, tutti gli interventi e gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo le possibili conseguenze dell'evento prodottosi.

La Committente, da parte sua, provvederà a rimuovere il più sollecitamente possibile le cause dell'interruzione imputabili alla stessa.

Pena la decadenza di ogni diritto in merito, l'Impresa dovrà comunicare per iscritto l'entità temporale della interruzione totale delle sue attività alla direzione delle opere. Quest'ultima formulerà le proprie eventuali considerazioni e valutazioni.

Il periodo di interruzione totale, così come individuato e definito tra la direzione delle opere e l'Impresa, sarà indicato, unitamente alle cause che l'hanno determinato, in apposito verbale di sospensione lavori sottoscritto dalle parti.

Nulla sarà riconosciuto come dovuto all'Impresa a causa della interruzione imputabile alla Committente.

Alla ripresa dei lavori sarà redatto apposito verbale di ripresa dei lavori firmato dalle parti.

ART. 58

Lavoro notturno e festivo

Nessun lavoro sarà, in linea di principio, eseguito in orario notturno, domenicale e festivo.

Deroga a quanto sopra disposto potrà essere adottata dalla Committente e dall'Impresa in tutti i casi in cui ciò risulti indispensabile per la sicurezza e la incolumità di persone o salvaguardia delle opere, nonché i casi che si rendessero necessari per il buon svolgimento dei lavori, o per il mantenimento dei tempi realizzativi programmati, sempre nel pieno rispetto delle norme vigenti e con il permesso delle competenti autorità.

L'Impresa dovrà, di propria iniziativa ed a suo totale onere, prendere i necessari accordi con le organizzazioni dei lavoratori e si impegnerà ad osservare quanto disposto dalla vigente legislazione in materia.

Lo svolgimento di lavoro notturno, domenicale e festivo, dovrà essere preventivamente comunicato in forma scritta dall'Impresa alla direzione delle opere.

ART. 59

Avanzamento percentuale dei lavori

La totalità delle opere, prestazioni e forniture a carico dell'Impresa deve essere espletata dall'Impresa stessa con il rispetto di tutte le clausole contrattuali e con la speditezza necessaria a garantire il rispetto dei tempi indicati nel programma esecutivo e nei programmi di contratto.

Nel caso in cui l'avanzamento percentuale dovesse risultare tale da non assicurare il mantenimento dei tempi realizzativi a programma, la direzione delle opere ne darà notificazione scritta all'Impresa.

Quest'ultima dovrà tempestivamente adottare gli accorgimenti e gli interventi correttivi necessari e ne darà comunicazione scritta alla direzione delle opere entro 5 (cinque) giorni solari consecutivi dalla data della notifica della Committente stessa.

Quest'ultima potrà fornire le proprie osservazioni che, in ogni caso, non potranno manlevare l'Impresa dai propri oneri e responsabilità.

ART. 60

Varianti in corso d'opera

Nel corso dei lavori, potrà presentarsi la necessità di introdurre varianti alle opere che formano l'oggetto del contratto.

Potrà inoltre essere richiesta dalla Committente la esecuzione di lavori aggiuntivi a completamento delle opere previste a contratto.

ART. 61

Varianti in corso d'opera richieste dalla Committente.

La Committente potrà ordinare all'Impresa varianti relative alla forma, qualità e quantità dei lavori o parte dei medesimi.

Tali varianti, la cui esecuzione è vincolante per l'Impresa, potranno essere relative a quanto segue:

- a) eliminazione od aggiunta di alcune opere;
- b) aumento o diminuzione delle quantità delle singole tipologie dei lavori inserite in contratto;
- c) modifiche alle caratteristiche, qualità e tipo di alcune opere.

Le varianti richieste, nella misura anche superiore a più o meno il 20% (venti per cento) dell'intero importo delle opere appaltate, in deroga anche a quanto previsto dall'art. 1661 Cod. Civ., devono essere eseguite dall'Impresa, senza per questo avere diritto ad una variazione dei prezzi unitari o di chiedere la rescissione del contratto o la sospensione dei lavori.

Per quanto riguarda le variazioni concordate del progetto, si applica quanto previsto dall'articolo 1659 Cod. Civ..

Infine, per quanto riguarda le variazioni necessarie del progetto, si applica quanto previsto dall'art. 1660 Cod. Civ.

ART. 62

Varianti in corso d'opera richieste dall'Impresa

L'Impresa non può introdurre varianti di alcun tipo alle opere che formano l'oggetto del contratto senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente.

ART. 63

Lavori aggiuntivi

Nel corso dei lavori la Committente, a fronte di nuove offerte richieste all'Impresa o di prezzi contrattuali aggiornati o meno, potrà affidare all'Impresa la esecuzione di nuove opere realizzabili con il personale, l'organizzazione e i mezzi d'opera dell'Impresa esistenti in sito.

L'Impresa non potrà richiedere per l'esecuzione dei lavori di cui sopra alcun compenso o indennizzo per prolungamento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori, rispetto a quanto previsto dal contratto originale.

ART. 64

Lavori in economia

I lavori in economia saranno riconosciuti solo se preventivamente autorizzati per iscritto dalla direzione delle opere.

Il personale che verrà impiegato per i lavori in economia, che sarà a tutti gli effetti alle dipendenze dell'Impresa, dovrà essere munito di una completa attrezzatura individuale e in perfetta efficienza.

Tale personale continuerà a restare sotto il controllo dell'Impresa dal punto di vista disciplinare, organizzativo e tecnico.

Per i lavori eseguiti in economia, l'Impresa presenterà la previsione di impiego del personale e dei mezzi d'opera per il giorno successivo, che dovrà, al momento stesso, essere autorizzata dalla direzione delle opere.

Qualora i lavori eseguiti risultassero difettosi per cattiva esecuzione e/o colpa dell'Impresa, questa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione e alle modifiche necessarie.

I lavori in economia verranno retribuiti sulla base delle tariffe riportate nel relativo contratto.

I compensi relativi ai lavori in economia sono comprensivi delle spese di trasporto a piè d'opera dei materiali e delle attrezzature per l'esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda le attrezzature ed il personale verranno riconosciuti esclusivamente i tempi di impiego effettivo.

REV.2 del 15/05/2014